



Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

A.S. 816-A

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	816-A
Iniziativa:	Parlamentare

Sintesi dell'A.S. 816-A

La proposta di legge in esame, come modificata in sede redigente, interviene sulle **agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-4)** e sui **requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 5)**.

L'**articolo 1** contiene le **definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa**, rinviano alla disciplina vigente.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina delle **detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative** al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'**articolo 3, inserito in sede redigente** modifica la disciplina del **Patrimonio Destinato** ampliandone le facoltà operative al fine di **sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane** e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

L'**articolo 4** chiarisce e specifica l'**esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative**, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative. Attraverso una modifica in **sede redegente**, sono state introdotte disposizioni in materia di **Anagrafe nazionale delle ricerche** volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati.

L'**articolo 5** innalza da 25 a 50 milioni di euro del **limite di patrimonio netto** previsto per le **società di investimento semplice (SIS)**.

Gli incentivi fiscali in favore delle imprese innovative

Si ricorda preliminarmente che vige, nell'ordinamento italiano, un **quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative**.

Le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 26-31 del [decreto-legge n. 179 del 2012](#) e nell'[articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015](#) e, da ultimo, nell'[articolo 14 decreto-legge n. 73 del 2022](#).

Un'ampia sistematizzazione dei vantaggi fiscali, ordinamentali e finanziari per queste categorie di imprese è stata effettuata dal MIMIT nel suo [approfondimento](#) aggiornato a giugno 2022.

In sintesi, si tratta di:

- **incentivi all'investimento nel capitale**, con detrazione Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (*holding period*) per un minimo di tre anni;
- **incentivi fiscali in *de minimis***, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative (cfr. *infra* per la disciplina in dettaglio);
- per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, **esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del **diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio**;

- **esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** per la compensazione dei **crediti IVA fino a 50.000 euro**;
- **esclusione**, per le start-up innovative, dalla **disciplina delle società di comodo**;
- **esenzione fiscale**, in via **temporanea**, delle **plusvalenze** realizzate da **persone fisiche** derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative**, nonché delle plusvalenze **reinvestite** in **start up** e PMI innovative, a specifiche **condizioni** legate al **momento della sottoscrizione delle quote** e al **mantenimento dell'investimento nel tempo**.

Definizioni (articolo 1)

L'**articolo 1** della proposta di legge reca la **definizione di startup innovativa** e di **PMI innovativa**, richiamando la definizione di esse, rispettivamente contenuta nell'[articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 \(L. n. 221/2012, cd. "Startup Act"\)](#) e nell'[articolo 4 del D.L. n. 3/2015 \(L. n. 33/2015\)](#).

Nel rinviare più diffusamente al *box, infra*, si rammenta in questa sede che il [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la **crecita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico**. L'**art. 25** introduce nell'ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di "**nuova impresa tecnologica**": la **startup innovativa**. Ai sensi dell'[articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012](#), è **startup innovativa** - e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.lgs. - la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- è di nuova costituzione o comunque è stata **costituita da non più di 5 anni** (comma 2, lett. *b*);
 - ha **sede principale in Italia**, o in **altro Paese membro dell'Unione europea**, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (**SEE**), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. *c*);
 - presenta (a partire dal secondo anno di attività) un **valore annuo della produzione** (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a **5 milioni** di euro (lett. *d*);
 - **non distribuisce** e non ha distribuito **utili** (lett. *e*);
 - **non** è costituita da **fusione, scissione societaria** o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. *g*);
 - ha come **oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico** (lett. *f*);
- a tal fine, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. *h*):
- i. le **spese in ricerca e sviluppo** devono essere **pari o superiori al 15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della **start-up** innovativa;
 - ii. la **forza lavoro complessiva** è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
 - iii. l'impresa è **titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto** (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Il [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2015, n. 33](#) ha introdotto la definizione di "**piccole e medie imprese innovative**", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le **startup** innovative (per il dettaglio, si rinvia al *box*). La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, anche nel loro livello di maturità.

Nel dettaglio, l'**articolo 4 comma 1 del D.L. n. 3/2015** definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

- la **residenza in Italia** ai sensi del TUIR ([art. 73 D.P.R. 917/1986](#)), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- la **certificazione dell'ultimo bilancio** e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le loro **azioni non sono quotate** in un mercato regolamentato;
- l'**assenza di iscrizione al registro speciale delle startup** e incubatori certificati;
- il possesso di **almeno due dei seguenti requisiti** indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:
 - i. **volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione** in misura uguale o superiore al **3 %** del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;
 - ii. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della **forza lavoro** complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;
 - iii. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di **almeno un diritto di privativa industriale** (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le **startup innovative**, prevedendosi infatti l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita **sezione speciale del registro delle imprese** cui le *startup* e PMI innovative devono essere iscritte.

Lo *status* speciale di PMI innovativa, introdotto dal [decreto legge n. 3/2015](#), cui sono estese buona parte delle misure di supporto per le *startup* innovative, si distingue per alcune differenze nei requisiti d'accesso: l'**obbligo di certificazione** del bilancio per le PMI innovative, l'ammontare del **valore della produzione annuo** che non può superare, per le *startup*, i 5 milioni mentre per le PMI innovative il tetto è fissato a **50 milioni**, ossia il valore massimo previsto dalla definizione europea di piccola e media impresa.

Quadro giuridico di sostegno finanziario alle *startup* innovative e alle PMI innovative: i principali interventi

Con l'entrata in vigore del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#) (cd. "*Startup Act*"), l'Italia si è dotata di normativa organica a favore delle *start up* innovative. Si tratta, come anche evidenzia nell'ultima **Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del made in Italy** sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *startup* e PMI innovative ([Doc. CCXIII](#)), pubblicata il 2 febbraio 2022 ([disponibile qui](#)), di un **corpus normativo** che prevede strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di espansione e maturità. Delle **misure fiscali**, che rappresentano il "*core*" dell'intervento del legislatore del 2012, come successivamente modificato e implementato, e su cui impatta la proposta di legge in esame, si darà conto nella descrizione dell'articolato successivo. Si segnala in questa sede che nella **Relazione annuale** sopra citata uno specifico *focus* è dedicato all'analisi di impatto delle misure fiscali in questione.

Delle altre misure di supporto a favore delle *startup* e PMI innovative, via via implementate, anche al di fuori dello *Start up Act*, si darà conto nel presente *focus*, che tiene conto dell'[aggiornamento](#) delle misure vigenti secondo la Relazione del MIMIT di giugno 2022.

Inizialmente, infatti, gli interventi si sono concentrati sia sugli **aspetti societari** (es. agevolazioni sulle imposte camerali, normativa sulla composizione di crisi d'impresa, sgravi fiscali per lavoratori subordinati), sia sugli aspetti finanziari (detrazioni fiscali agli investimenti, garanzie sui finanziamenti attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, finanziamenti agevolati). Negli ultimi anni questi interventi si sono amplificati in quanto a volume di risorse dedicate e a strumenti a sostegno delle imprese innovative, soprattutto anche grazie al cd. **Fondo innovazione**.

Esonero pagamento imposta di bollo e dei diritti di segreteria

In *primis*, dunque, il [D.L. n. 179/2012](#) ha disposto a favore delle *startup* innovative l'esonero "dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio" (art. 26, comma 8). Questi vantaggi si traducono in **risparmi** per le *startup* innovative approssimativamente quantificabili – rileva il MIMIT nella citata Relazione - in **525 euro** a impresa per il primo anno e in **435 euro nei quattro anni successivi**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis* del [D.L. n. 3/2015](#), l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dal Codice amministrazione digitale (articoli 24 e 25). Il D.M. che, in attuazione, aveva previsto la **costituzione online** e gratuita (D.M. 17 febbraio 2016) tramite la piattaforma dedicata su [startup.registroimprese.it](#) è stato dichiarato illegittimo con [sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021 del Consiglio di Stato](#). L'art. 39-*septies* del decreto-legge Semplificazioni (DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#)) prevede una sanatoria per le *startup* o PMI innovative i cui atti costitutivi, statuti e successive modificazioni siano stati redatti secondo la predetta procedura e non mediante atto pubblico notarile: dette imprese, i cui atti restano validi ed efficaci, conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), ha previsto in favore di *startup* innovative e incubatori certificati una **modalità di attivazione semplificata, gratuita e diretta** del **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)**.

Durante il periodo pandemico, nel quadro delle misure a sostegno della liquidità, vi è stata una **operatività straordinaria** del **Fondo**, disposta dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#). L'intervento straordinario è stato esteso **fino al 30 giugno 2022** (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#), articolo 1, comma 54), ma, contestualmente, la stessa legge di bilancio ha ridimensionato l'intervento del fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo, a decorrere dal 1 luglio 2022 **sino al 31 dicembre 2023** ([L. 197/2022](#), articolo 1, co. 392-393) - termine così **prorogato di un anno dalla legge di bilancio 2023** - una **disciplina transitoria, di parziale ripristino delle consuete modalità operative ordinarie** del Fondo. Si rinvia alla Tabella successiva e alla [Comunicazione](#) del Fondo.

Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022- 31 dicembre 2023

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1 luglio 2022 - 31 dicembre 2022	5 milioni	<p>80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia 60% per liquidità per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo</p> <p>80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione, nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto)</p>	SI	SI con ammissione delle imprese in fascia 5

Fondo Nazionale per l'innovazione

Il "Fondo Nazionale Innovazione" (FNI) (FNI o CDP Venture Capital Sgr) è la denominazione del **principale programma di intervento nazionale di venture capital** finalizzato a sostenere la **crescita delle imprese italiane innovative**. Il programma – evidenzia la già citata Relazione del MiMIT - ha un bacino finanziario alimentato da risorse pubbliche per investire, direttamente e indirettamente, nel capitale di imprese ad alto potenziale innovativo.

Il **Fondo Nazionale per l'Innovazione** è rivolto alle **micro, piccole e medie imprese** per consentire loro di accedere a risorse finanziarie per l'innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di garanzie. Istituito ai sensi della legge di bilancio 2019 ([L. n. 145/2018](#)), con una dotazione finanziaria iniziale di circa 1 miliardo di euro, è gestito da **Cassa Depositi e Prestiti** attraverso una cabina di regia che ha l'obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione. Il FNI è un soggetto (Società di Gestione del Risparmio - SGR) multi fondo che opera su tutto il territorio nazionale attraverso metodologie di *Venture Capital*. Si tratta di uno strumento che opera con **investimenti diretti o indiretti** allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, *scale-up* (società innovativa che ha sviluppato il suo prodotto e servizio) e PMI innovative. Per investimento "diretto" si intende la sottoscrizione di quote in fondi di venture capital gestiti da CDP Venture Capital Sgr SpA attraverso i veicoli capitalizzati dal MISE. Per investimento "indiretto" la sottoscrizione da parte di tali veicoli di quote in fondi di venture capital gestiti da Sgr di terzi.

Gli **investimenti**, che si focalizzano soprattutto sui settori considerati strategici per l'economia nazionale, sono **effettuati dai singoli Fondi** del Fondo Nazionale per l'Innovazione in modo selettivo, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l'investimento sia per l'economia nazionale.

Il Fondo Nazionale per l'Innovazione agisce su **quattro direttrici** principali (i) Investimenti diretti in fondi di *venture capital* finalizzati allo sviluppo del mercato italiano dei fondi di investimento *venture capital*, con ruolo di *anchor* e/o di *co-investor*; (ii) Investimenti indiretti che mirano a supportare le *startup* italiane nelle fasi *pre-seed* e *seed* (nella fase embrionale ed iniziale) attraverso società specializzate in incubazione ed accelerazione; (iii) co-investimenti automatici in combinazione per il dispiegamento veloce di risorse a supporto delle *startup* impattate della fase pandemica; (iv) Investimenti diretti nella fase iniziale e di crescita (*early* e *growth stage*) in tecnologie e settori strategici per il Paese, insieme a fondi nazionali/internazionali, investitori e aziende italiane.

Le attività si articolano attraverso i seguenti Fondi:

1. **Fondo Italia Venture I**: con una dotazione di **80 milioni** di euro investe nelle migliori *startup* e PMI innovative in Italia, insieme a attori privati nazionali e internazionali;

2. **Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud**: attivo da agosto 2019, accelera la competitività e lo sviluppo di *startup* e PMI innovative nel Mezzogiorno e investe in tutte le fasi del ciclo di vita di un'impresa, con una dotazione di **150 milioni** di euro

3. **FOF Venturality** – Fondo di Fondi di *venture capital*: attivo dal 2020 con una dotazione pari a **415 milioni** di euro, investe in fondi di *venture capital* attivi in tutta la filiera, con l'obiettivo di generare ritorni per gli investitori e sviluppare al contempo il mercato del *venture capital* in Italia

4. **Fondo Acceleratori**: a partire dal 2020 destina **135 milioni** per lo sviluppo di una rete di acceleratori verticali di nuova generazione in collaborazione con operatori italiani ed internazionali, PMI e *corporate*, per finanziare le migliori *startup* nel percorso di accelerazione e nei round successivi.

5. **Fondo Boost Innovation**: la sua dotazione di **50 milioni** è orientata a supportare le società taliane nell'avvio e nel finanziamento di *startup* con un forte impatto innovativo per il business delle *corporate* stesse e per lo sviluppo dei mercati nei quali operano o si apprestano ad entrare;

6. **Fondo CVC Corporate Partners I**: da agosto 2021 intende investire fino a **192 milioni** di euro in *startup* e PMI innovative che operano in settori strategici per il nostro Paese per promuovere la cultura del *corporate venture capital* collaborando con le aziende italiane;

7. **Fondo Evoluzione**: con una dotazione di **100 milioni** di euro, da febbraio 2021, effettua investimenti diretti;

8. **Fondo Technology Transfer**: con una dotazione di **275 milioni** di euro, a partire dal 2020, investe in modo diretto creando Poli di trasferimento tecnologico, in collaborazione con Università e Centri di ricerca e in modo indiretto investendo in fondi di *venture capital* specializzati negli stessi ambiti di ricerca scientifica e tecnologica.

9. **Fondo Rilancio Startup**: il MiSE, con l'[art. 38 comma 3 del D.L. n. 34/2020](#), ha assegnato risorse aggiuntive pari a **200 milioni** per l'anno 2020 con la creazione del Fondo Rilancio *Startup*, finalizzate a sostenere

investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell'apporto effettuato a beneficio esclusivo delle *startup* innovative. Il fondo è diventato operativo dal 7 gennaio 2021 con l'apertura di un portale dedicato dove gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio potranno segnalare le *startup* e le PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito negli ultimi mesi.

Internazionalizzazione

Ai sensi dell'**articolo 30, commi 7-8** del [D.L. n.179/2012](#), l'Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle *startup* innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *startup* innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle *startup* innovative con investitori potenziali per il capitale iniziale (*early stage capital*) e il capitale di espansione. Si rinvia, più diffusamente alla [pagina web dedicata](#) del sito istituzionale dell'ICE Agenzia, in cui vi è l'[elenco](#) delle iniziative per *startup* e PMI per l'anno 2023.

Misure di remunerazione flessibile del personale nelle startup innovative

Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del [D.L. n.179/2012](#), la **retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa** è costituita da **una parte che non può essere inferiore al minimo** tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da **una parte variabile**, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Dunque, come evidenzia il MISE, fatto salvo il minimo tabellare previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

In aggiunta, **i contratti collettivi** stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale **possono definire** in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) **criteri** per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle *startup* innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *startup* innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Le misure operano per un periodo di **cinque anni dalla data di costituzione di una startup innovativa**.

Gestione della crisi

Ai sensi dell'articolo 31, del [D.L. n. 179/2012](#), le *startup* sono annoverate tra i cd. soggetti "non fallibili", allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità. Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. In maniera correlata, decorsi 12 mesi dall'apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza. Si ricorda che il [D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), recante il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al [R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#) (c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la **procedura di liquidazione giudiziale** in sostituzione della procedura fallimentare.

Smart&Start Italia

Si tratta di uno strumento agevolativo istituito con **Decreto** del MiSE (ora MIMIT) del **24 settembre 2014** finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, la nascita di **nuova imprenditorialità** e il **trasferimento tecnologico**. La normativa è stata aggiornata dal [decreto 24 febbraio 2022](#) che ha introdotto - per le [startup innovative](#) beneficiarie delle agevolazioni - la possibilità di chiedere di **convertire una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto**, nel caso in cui la medesima *startup* sia **destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi** (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche. Per le *startup* innovative femminili vi sono **percentuali di agevolazione maggiori**.

Quanto alle **imprese femminili innovative** la misura è destinataria di **risorse del PNRR** ("investimento 1.2" *Creazione di imprese femminili*) stanziato dal Decreto interministeriale 24 novembre 2021, pari complessivamente a **100 milioni** di euro. Con [circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, n. 168851](#) sono stati definiti i requisiti e le condizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR.

Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (articolo 2)

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* (di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di **consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente**, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2019, nel tempo modificato e integrato, ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle *start-up* innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue:

- per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in *startup* innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in *startup* e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella *start-up* innovativa (*holding period*) per un minimo di tre anni.

Il decreto-legge n. 34/2020 (articolo 38, comma 7, che ha introdotto un nuovo articolo *29-bis* nel [decreto-legge n. 179/2012](#)) ha previsto **nuovi incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *startup* innovative**, che operano in **alternativa** a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, **introducendo l'articolo *29-bis*** al predetto decreto-legge n. 179 del 2012.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *startup* innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *startup* innovative. La detrazione si applica alle sole *startup* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. *de minimis*. **L'investimento massimo detraibile non può eccedere**, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di **restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Analogamente, l'articolo 4, comma 9-ter, del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#) attribuisce una detrazione Irpef di pari ammontare per gli investimenti nel capitale sociale di una o più **PMI innovative**, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative, ad analoghe condizioni (iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento e nei limiti del *de minimis*).

Per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300.000 euro.

In caso di incapienza, si dispone che **l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta**, utilizzabile in **dichiarazione** ovvero fruito in **compensazione mediante F24**. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tale disposizione (**comma 2**) si applica, in base alle modifiche apportate dalla Camera, agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il **comma 3 quantifica gli oneri** derivanti dalle disposizioni in commento in **1,8 milioni dal 2023**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione del FISPE** (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#)).

Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI (articolo 3)

L'**articolo 3**, introdotto in **sede redigente**, **amplia le facoltà operative del Patrimonio destinato** attraverso una modifica della legge istitutiva del Patrimonio stesso.

Il **Patrimonio Destinato** o Patrimonio Rilancio trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese. L'articolo 27, comma I, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha previsto a tal fine la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di **interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi del suddetto articolo 27, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante **l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)**. A tal fine, è stata autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di **titoli di Stato o di liquidità**, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un **fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP**.

All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, di **strumenti finanziari di partecipazione**.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

La **garanzia** dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di **totale esenzione fiscale**: gli interessi e gli altri

proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Il Patrimonio Destinato cessa *ex lege* decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del MEF.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale. Gli schemi di decreto attuativo della disciplina primaria sono sottoposti al Parlamento. Al Parlamento è inoltre inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in parola.

Il [decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021](#) (GU 10 marzo 2021) reca il **Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato**.

In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone **due differenti operatività** del Patrimonio Destinato:

- la prima, definita **secondo i termini e alle condizioni di cui al [Temporary Framework sugli aiuti di Stato](#)** in seno all'emergenza COVID-19, su cui la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020). Nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;
- una **operatività a condizioni di mercato**, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. **pari passu**).

Di conseguenza, il Patrimonio Rilancio è articolato in tre comparti:

- 1) Fondo Nazionale Supporto Temporaneo-FNST (che ha cessato la propria operatività il 30 giugno 2022 in linea al termine previsto dalla Comunicazione sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19");
- 2) Fondo Nazionale Strategico-FNS;
- 3) Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese-FNRI. Gli ultimi due Fondi concernono l'operatività a condizioni di mercato.

L'articolo 27 del decreto Rilancio, al comma 2, dispone tra l'altro che gli apporti del MEF siano effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo il Decreto 7 maggio 2021 stabilisce (articolo 3) che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato, siano assegnati a titolo di **apporto** a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, **titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro**. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di disponibilità liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di 44 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 18-*bis*, del Decreto Rilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal Patrimonio Rilancio (l'ultima [relazione](#), relativa all'anno 2021, è stata presentata in data 4 marzo 2022 e predisposta in base ai dati relativi all'operatività del Patrimonio Rilancio, forniti da CDP).

L'articolo 17 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in *Temporary Framework*: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati). Ha chiarito inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 5, **comma 6-*bis* del decreto-legge n. 176 del 2021**:

- **ha esteso al 30 giugno 2022** gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle **forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato** adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in *Temporary Framework*: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati);
- **ha ampliato gli interventi** di Patrimonio Destinato **a condizioni di mercato**, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

Il **comma 1** dell'articolo 3 in esame aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 27 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, specificandone la **finalità** nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane e al rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo **sviluppo del mercato italiano dei capitali**.

Il suddetto nuovo comma 5-*bis* amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, può altresì effettuare **interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio** autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), o da **gestori autorizzati** ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater*, del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio destinato può effettuare gli interventi previsti dal suddetto comma 5-*bis* subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio **investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione** con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;
2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in **titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia**, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;
3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai **titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani**, con data certa di inizio negoziazione;
4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da **Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea**;
5. l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel **limite del 49% dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio**; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Il **comma 2** dell'articolo 3 dispone l'**abrogazione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1 del presente articolo, dell'**articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26** e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "**Patrimonio Rilancio**" prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Regime fiscale delle plusvalenze e disciplina dell'Anagrafe nazionale delle ricerche (articolo 4)

L'**articolo 4** modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-*bis*), che ha esentato da imposizione, in via **temporanea, le plusvalenze** realizzate da **persone fisiche** derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative**, nonché le plusvalenze **reinvestite** in *start up* e PMI innovative, a specifiche **condizioni** legate al **momento della sottoscrizione delle quote** e al **mantenimento dell'investimento nel tempo**.

Più in dettaglio il **comma 1, lettera a)** della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge Sostegni-*bis* sopra menzionato.

Nella sua attuale formulazione, la citata norma chiarisce che, al fine dell'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di *startup* innovative, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle *start up innovative* di cui agli articoli 29 (già illustrata detrazione al 30%) e 29-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012.

Con le **modifiche proposte**, espungendo il riferimento all'articolo 29-*bis* si elimina l'**applicazione dell'esenzione** agli investimenti effettuati in regime *de minimis*, sopra menzionati (disciplinati dall'articolo 29-*bis*). Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Si ricorda che l'articolo 29-*bis* disciplina gli **incentivi fiscali in *de minimis***, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative.

Il **comma 1, lettera b), n. 1** intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-*bis*, che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal **paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. [GBER - General Block Exemption Regulation](#).

Il [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), modificato da ultimo dal [Regolamento \(UE\) 2021/1237](#) disciplina le tipologie di aiuti, che, in presenza delle condizioni dal medesimo regolamento previste, sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva (*ex ante*) alla Commissione europea. Dunque, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nel Regolamento per le categorie esentate, il regime di aiuto dovrà essere notificato *ex ante* alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori coinvolti. L'**applicazione temporale** del GBER, inizialmente prevista per il periodo di programmazione 2014-2020, è stata **prorogata** di tre anni, dunque **fino al 31 dicembre 2023** (Regolamento (UE) n. 2020/972).

L'**articolo 21** del GBER, a determinate condizioni, esenta dall'obbligo di notifica preventiva le **misure di aiuto** volte ad attrarre capitali privati **per finanziare il rischio di PMI non quotate** caratterizzate da un *deficit* di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

A livello di intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati devono essere:

- a) **investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire**, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di PMI. Gli investimenti in *equity* e *quasi-equity*, sono investimenti in azioni/quote della società, ovvero in strumenti finanziari il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell'impresa;
- b) **prestiti per investire**, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di PMI;
- c) **garanzie per coprire le perdite** derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di PMI.

A livello degli **investitori privati indipendenti** (persone fisiche), gli aiuti al finanziamento del rischio possono **anche** consistere in **incentivi fiscali** agli investitori privati persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.

A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in *equity* e in *quasi-equity*, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. In ogni caso l'importo totale del finanziamento del rischio non deve superare i 15 milioni di euro per impresa.

Ai sensi del **paragrafo 5** dell'articolo, sono **ammissibili le imprese** che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI **non quotate** che soddisfano **almeno una delle seguenti condizioni**:

- a) **non hanno operato in alcun mercato**;
- b) operano in un mercato qualsiasi **da meno di sette anni** dalla loro prima vendita commerciale.
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un **piano aziendale** elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è **superiore al 50%** del loro **fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni**.

Sono ammesse anche le PMI che operano **da più di sette anni** in un mercato, **se coesistono** le seguenti **condizioni**: il finanziamento del rischio non supera i **15 milioni** di euro, la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale e l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

Per investimenti in *equity* o in *quasi-equity* nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

Qualora il finanziamento del rischio sia sotto forma di investimenti in *equity*, *quasi-equity* o prestiti, a favore delle PMI, l'aiuto deve mobilitare finanziamenti aggiuntivi in modo da conseguire un **tasso aggregato di partecipazione privata** pari ad una misura che va dal 10% al 60% del finanziamento del rischio. Il 10% se il finanziamento è concesso ad imprese che non hanno ancora effettuato vendite sul mercato; il 40% per imprese che operano sul mercato da meno di sette anni; il 60% per imprese che investono per un nuovo prodotto un importo superiore al 50% della media del loro fatturato negli ultimi 5 anni e per le imprese che operano da più di sette anni sul mercato.

Una misura per il finanziamento del rischio non deve operare discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro e deve garantire che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto.

Gli **aiuti al finanziamento del rischio a favore di PMI che non soddisfano le condizioni indicate nel GBER possono essere comunque concessi secondo il regime del *de minimis*** – nel rispetto dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 (il cui limite è 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari) - o potranno essere notificati alla Commissione (ai sensi degli **Orientamenti** sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ([Comunicazione \(2021/C 508/01\)](#)).

Con le modifiche proposte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non avere operato in alcun mercato;
- b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Analogamente a quanto disposto dalla **lettera a)**, si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in *de minimis*, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Il richiamato comma 9 applica la detrazione e la deduzione al 30% (articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, sopra menzionato) alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

La **lettera c)** del comma 1 introduce il comma **2-bis** all'articolo 14.

Esso **esenta dalle imposte sui redditi** i redditi di capitale (più esattamente: i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR- Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) percepiti dalle **persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che **investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up** innovative o di una o più PMI innovative.

Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le **start-up** innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative.

La **lettera d)** del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative. In particolare, **sono esenti da imposizione le plusvalenze** (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell'articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a Ires ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, **entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative**, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Le modifiche proposte:

- al fine di evitare fenomeni di abuso – come chiarito dalla Relazione illustrativa – dispongono che le **partecipazioni nelle società oggetto di cessione**, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già **in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021**, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
- **comprendono**, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, **solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti**, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- infine dispongono che **non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza** da partecipazione in qualsiasi società, **reinvestito**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di **start-up** e PMI innovative, nel **caso di successiva cessione della partecipazione**.

La **lettera e)** del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze.

Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento, già sopra illustrato.

Il **comma 2** dell'articolo 3, come modificato dalla Camera, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotta comma **2-bis**, trovano applicazione per **gli investimenti effettuati** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il **comma 3**, inserito in **sede redigente**, dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano **stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche**, di cui all'articolo 63 del [D.P.R. n. 382 del 1980](#). Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del suddetto articolo 63 del D.P.R. n. 382 del 1980, l'Università è sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

Il **comma 4**, anch'esso introdotto in **sede redigente**, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, inserito dalla Camera, incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004).

Il **comma 6**, inserito ugualmente dalla Camera, dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), va lutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

Società di investimento semplice - SIS (articolo 5)

L'**articolo 4** propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del **limite di patrimonio netto** previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Al riguardo si ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice (SiS), una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf).

L'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*, del TUF – Testo Unico Finanziario, di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998 - definisce la società di investimento semplice (SiS) come il FIA (fondo di investimento alternativo) italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta un insieme di condizioni, indicate dai successivi numeri da 1 a 4 della medesima disposizione.

In particolare, per rientrare nella definizione di SiS l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- b) avere un patrimonio netto non eccedente i 25 milioni di euro;
- c) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
- d) non ricorrere alla leva finanziaria;
- e) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni.

Le SiS sono state create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital* nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.

Più in dettaglio le modifiche in esame (**lettera a**) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 TUF a fini definitivi e (**lettera b**) ai fini delle disposizioni che regolano la **costituzione di SiS** da parte di **soggetti che controllano** una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la **lettera b**) interviene sull'articolo 35-*undecies* del TUF.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Gli **articoli della proposta di legge** sono riconducibili alla materia **sistema tributario e contabile dello Stato**, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Impatto di genere

Come si è visto *supra*, la **disciplina delle imprese innovative a legislazione vigente è prevalentemente costituita dallo strumentario fiscale**, operante sia nella fase della costituzione d'impresa ma, soprattutto, **con riferimento alla sua fase operativa (investimenti nel capitale di tali imprese)**. In questo quadro legislativo, comunque **implementato nel periodo pandemico** e nella fase immediatamente successiva, i dati pubblici registrano un **incremento della presenza femminile nell'imprenditoria innovativa**.

Nell'ultima **Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del made in Italy** sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *startup* e PMI innovative ([Doc. CCXIII](#)),

comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2023 e aggiornata al 31 dicembre 2021, sono riportati i dati sulla **presenza femminile, nonché giovanile e straniera nelle start-up e PMI innovative** relativi agli anni 2020 e 2021.

Relativamente alle **start-up innovative**, la Relazione evidenzia una **modesta prevalenza giovanile**, con un'incidenza relativa del 17,5% nel 2020 e del 17,6% nel 2021. Ancor meno significativa è la quota concernente la **prevalenza femminile** (12,3% in entrambi gli anni), mentre esigua è quella che riguarda la **prevalenza straniera** (3,3% nel 2020 e 3,4% nel 2021).

Per quanto riguarda le PMI innovative, dalla Relazione si evince una **bassa prevalenza sia dei giovani che soprattutto degli stranieri**. Per i primi solo il 4,1% nel 2020 e il 4,2% nel 2021 delle PMI innovative registra una presenza superiore al 50%, mentre per il secondo il peso relativo scende all'1,7% in entrambi gli anni. Lievemente migliore, anche se in calo, è l'incidenza femminile (8% nel 2020 e 7,6% nel 2021).

Senato: Dossier n. 217/1

Camera: Progetti di legge n. 241 /1

17 settembre 2024

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	✉ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✉ CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0049a